

ma anzi ha contribuito a rendere più evidente il disagio in cui versa la Stazione Termini -:

quali iniziative intendano intraprendere presso le Ferrovie dello Stato spa affinché siano accertati e rimossi i responsabili di questi disagi;

quali provvedimenti intendano intraprendere per potenziare i collegamenti ferroviari interni alla regione Lazio usati quotidianamente dai pendolari e per accertare se questi ultimi disagi siano conseguenti all'entrata in funzione dell'Acs. (3-04495)

CENTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il 19 ottobre 1999 a 15 chilometri da Palazzolo Acreide in Sicilia, in contrada San Marco, si sono radunate alcune decine di giovani per svolgere un raduno *rave*;

la partecipazione al raduno è stata inferiore alle attese;

nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 1999 i carabinieri si sono presentati nell'area ispezionando il terreno, facendo sospendere la musica e perquisendo la tenda da campo montata e le borse in essa contenute;

gli stessi carabinieri comunicavano ai presenti che lo spettacolo « non era autorizzato » invitandoli a sgomberare al più presto l'area;

durante l'intervento i carabinieri hanno estratto le rispettive armi puntandole anche verso alcuni giovani;

per tutta la notte i carabinieri hanno proceduto all'identificazione di tutte le auto provenienti da Messina, Catania e Palermo che si avvicinavano all'area;

sei giovani sono stati accompagnati alla vicina caserma di Palazzolo dove veniva loro contestata la responsabilità di aver organizzato trattenimenti pubblici in luogo aperto senza autorizzazione nonché

l'attività di somministrazione di bevande senza licenza e hanno multato gli stessi per circa quattro milioni di lire;

nelle ore precedenti il *rave* l'area era perlustrata anche da elicotteri delle forze dell'ordine -:

se i fatti così raccontati corrispondano al vero e se non ritengano spropositate e sproporzionate le modalità di intervento delle forze dell'ordine e dei carabinieri per una vicenda che consisteva in un semplice raduno musicale su un terreno privato e le cui eventuali sanzioni erano soprattutto di natura amministrativa;

se non ritengano opportuno promuovere una iniziativa legislativa tesa a rendere possibili i raduni musicali e in particolare i raduni *rave* semplificando le procedure burocratiche e amministrative e garantendo comunque la piena libertà di iniziativa per i promotori e per i partecipanti. (3-04496)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MICHIELON. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel Comune di Treviso, dal 20 ottobre 1999, si è consolidato il principio che esistono sfrattati di serie A e di serie B;

quelli di serie A sono naturalmente 4 famiglie marocchine che dal 1994 occupano i prefabbricati del Centro aiuto alla vita di cui si s'interessa il Sottosegretario all'interno Vigneri ed i relativi partiti di sinistra, ed a cui sono venuti a dar man forte anche 40 autonomi dei centri sociali al fine di impedire che l'ufficiale giudiziario procedesse allo sfratto;

quelli di serie B sono le 110 famiglie trevigiane che sono sotto sfratto; di queste 65 hanno almeno un anziano sopra i ses-

sant'anni e 35 sono composte da anziani soli con più di 65 anni, ma naturalmente di queste nessuno dei soggetti sopra citati s'interesserà visto che non possono far notizia;

sta di fatto che alle 4 famiglie extracomunitarie di serie A, l'associazione « Centro aiuto alla vita » - che ha come finalità quella di assistere ragazze madri in difficoltà - ha concesso sin dal 1994 di occupare gli alloggi in quanto le stesse versavano, in quel momento, in situazione di difficoltà (in genere la moglie era incinta e non si riusciva a trovare altra forma immediata di sistemazione);

la forma di locazione era un comodato gratuito con il solo impegno al pagamento di alcune spese di manutenzione ordinaria dell'ammontare di circa 120 mila lire mensili, oltre alle spese di allacciamento luce, acqua e gas, tutto questo a fronte di un impegno scritto a lasciare gli alloggi una volta superata l'emergenza;

ad un certo momento il Centro aiuto alla vita ha chiesto di riavere la disponibilità degli alloggi in quanto gli stessi richiedono considerevoli ed urgenti interventi di manutenzione impossibili da effettuarsi con la permanenza delle persone che attualmente li detengono e, soprattutto, in considerazione del fatto che è da tempo venuta meno quell'urgenza e la « temporaneità » dell'assistenza che per statuto presiede all'alloggio;

tali richieste sono state ampiamente riconosciute in sede giudiziale con provvedimento del pretore di Treviso che, per l'appunto, ha disposto i rilasci per le 4 famiglie di extracomunitari con provvedimenti che vanno dall'8 maggio 1998 al 17 dicembre 1998;

l'esecuzione degli sfratti è stata tentata nelle seguenti date 10 marzo 1999, 22 aprile 1999, 28 aprile 1999 e 16 giugno 1999;

in data 16 settembre 1999, mentre l'ufficiale giudiziario stava procedendo all'esecuzione degli sfratti affiancato da due poliziotti, come riportato con dovizia di

particolari il 17 settembre dal quotidiano locale *la Tribuna* a pagina 13, risulta che la pattuglia della polizia è stata improvvisamente richiamata altrove a svolgere un « intervento urgente » che, a differenza di quanto avrebbe affermato il prefetto Pisani ossia che « la volante è stata richiamata per una presunta rapina », sarebbe consistito nell'andare a riportare ordine rispetto alla lunga fila di extracomunitari formatasi davanti alla Questura per la regolarizzazione dei permessi di soggiorno;

sempre nello stesso articolo si leggono anche le seguenti dichiarazioni virgolettate del Sottosegretario Vigneri: « Sono intervenuta per evitare lo sfratto delle famiglie - dichiara al telefono - sollecitata da Marialuisa Campagner (consigliere comunale di sinistra) che mi ha informato della gravità della situazione. Mi sono messa subito in contatto con il prefetto Pisani. Non ci si può opporre a una sentenza di sfratto, ma neppure è ammissibile che famiglie tranquille che lavorano e sono senza casa, non per colpa loro, vengano buttate sulla strada... »;

peccato che il Sottosegretario non fosse stata informata, almeno si spera, che queste 4 famiglie, nonostante lavorino presso aziende site nei comuni di Carbonera e Casale sul Sile, abbiano accumulato un debito di soli 14 milioni nei confronti del Centro aiuto alla vita, visto che hanno deciso di non pagare più l'acqua, la luce e il gas e tanto meno il contributo pattuito; peccato inoltre che non si dica che per 2 di queste 4 famiglie il Centro aveva trovato una soluzione di alloggio alternativa che è stata rifiutata;

comunque, procedendo nella descrizione dei fatti, dopo la mancata esecuzione dello sfratto del 16 settembre 1999, l'ufficiale giudiziario ha notificato che sarebbe ritornato per eseguire la sentenza il 20 ottobre; guarda caso, sempre dal quotidiano *la Tribuna* del 19 ottobre, si apprende dal portavoce dei centri sociali del nord-est, Luca Casarini, che un gruppo di autonomi sarà presente il 20 ottobre a Treviso per impedire che si dia attuazione allo sfratto;

il 20 ottobre, infatti, l'ufficiale giudiziario recatosi presso delle abitazioni cui deve dare esecuzione di sfratto, si trova davanti al cancello ben 40 autonomi. Preso atto della situazione, chiede aiuto alla polizia; infatti, dalla questura di Treviso viene inviata una pattuglia della polizia (per un totale di 2 agenti): si può ben capire come all'ufficiale giudiziario, in tale situazione, non resti che notificare che ritornerà il 10 dicembre! -:

se ritenga « normale » per un sottosegretario, come dallo stesso affermato ad un quotidiano locale, intervenire per impedire l'attuazione di una sentenza esecutiva di sfratto;

se ritenga « normale » per un Sottosegretario prendere a cuore la situazione di 4 famiglie extracomunitarie sottoposte a sfratto esecutivo le quali, nonostante lavorino, hanno accumulato un debito di ben 14 milioni nei confronti del Centro aiuto alla vita e, di converso, nulla abbia detto a fronte degli sfratti cui sono sottoposte ben 110 famiglie trevigiane;

chi e per quale motivo abbia richiamato con urgenza la pattuglia della polizia che in data 16 settembre stava affiancando l'ufficiale giudiziario che stava procedendo all'esecuzione di soggio;

se sia normale che, a fronte in un annunciato intervento, a mezzo stampa, di un gruppo di autonomi per impedire l'esecuzione dello sfratto, la questura di Treviso non abbia preso alcuna contro-misura o, peggio, abbia « preso in giro » l'ufficiale giudiziario inviandogli a supporto 2 soli agenti di polizia a fronte di 40 autonomi;

se anche il 10 dicembre 1999, giorno in cui l'ufficiale giudiziario ritornerà per eseguire gli sfratti, la questura intenda invierà ben 2 agenti di polizia quando già gli autonomi hanno preannunciato che si ripresenteranno in massa;

se non ritenga che ormai questo sfratto non possa essere più trattato come gli altri visto, che proprio le palesi ingerenze politiche ne hanno fatto un caso usato strumentalmente contro l'ammini-

strazione comunale di Treviso che, per molti, ha il torto di essere un monocoloro leghista e non ulivista. (5-06900)

OLIVIERI. - *Ai Ministri delle finanze e della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non estende l'esenzione delle imposte di bollo e di registro ai provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi;

risulta che l'ufficio del registro di Trento - direzione delle entrate, trattiene da oltre 4 mesi i fascicoli giudiziari relativi alle separazioni personali dei coniugi, antecedenti alla citata sentenza della Corte costituzionale, non restituendoli alla cancelleria non avendo assunto alcuna decisione circa l'assoggettabilità all'imposta di registro delle sentenze pronunciate dal 10 gennaio 1999 (data della sentenza della Corte costituzionale), avendo creato e creando tutto ciò gravi disagi;

sembra evidente che i citati provvedimenti di separazione personale dei coniugi non possono essere assoggettati ad imposta sulla base di una norma che è dichiarata incostituzionale -:

se siano state emanate o se intenda emanare circolari esplicative in merito al comportamento che gli uffici debbono assumere relativamente all'assoggettabilità o non all'imposta di bollo e di registro dei provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi intervenuti precedentemente al 10 maggio 1999;

se la questione di cui alla presente interrogazione abbia carattere generale, o sia riscontrabile solo presso la direzione delle entrate di Trento - ufficio del registro ed in tal caso quali siano le determinazioni che intenda assumere.

(5-06901)

OLIVIERI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 135 del ministero della pubblica istruzione del 19 marzo 1999 e le successiva ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 collocavano 776 docenti in mobilità volontaria dal 1° settembre 1998 presso le varie sedi Inps del territorio nazionale, inquadrandoli al VII livello e conservando l'anzianità maturata ed il trattamento economico in godimento, se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale Inps;

l'ordinanza ministeriale n. 217 del Ministero della pubblica istruzione del 6 maggio 1998 nel disciplinare i criteri di mobilità non fa alcun riferimento ai profili e ai contenuti professionali del VII livello di provenienza, limitandosi solo a stabilire il collocamento alla VII qualifica funzionale Inps;

il profilo professionale del VII livello Inps non è assolutamente paragonabile al profilo professionale della funzione docente;

il decreto ministeriale, della funzione pubblica dell'8 agosto 1989, al punto 3, lettera b) afferma che al docente di scuola media di 1° e 2° grado è attribuibile l'VIII qualifica funzionale o qualifica superiore —:

per quale motivo ai docenti in mobilità non è stato riconosciuto l'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale Inps e quali siano le iniziative che il ministero intende adottare per superare questa iniqua situazione e palese ingiustizia.

(5-06902)

OLIVIERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come è noto gli ufficiali giudiziari, ivi compresi gli aiutanti, non hanno percepito a decorrere dal gennaio 1998 gli emolumenti previsti dall'articolo 122, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 1229/1959 causando una grave situazione economica ai medesimi per il mancato pagamento di una parte della retribuzione;

sembra che il motivo del mancato pagamento delle percentuali consista nella carenza di fondi sul capitolo di bilancio n. 3339 del ministero della giustizia;

il credito per le percentuali riscosse nel 1997 dagli ufficiali e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, in tutto il territorio nazionale, è stato accertato in lire 37 miliardi e neppure le percentuali per tutto l'anno 1998 e per lo scorcio del 1999 non hanno trovato pagamento —:

che cosa intenda fare il ministero interrogato per ovviare a questa odiosa situazione che non può sicuramente essere tollerata e se verranno riconosciuti interessi moratori per il tardivo pagamento di emolumenti dovuti agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari. (5-06903)

SAONARA. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

al fine di adeguare in modo completo la normativa italiana sui medici odontoiatri alla normativa comunitaria è stato emanato il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386;

il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 ha disposto che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici tra il 1980 ed il 1985 possano iscriversi all'albo degli odontoiatri soltanto previo superamento di una prova attitudinale, la cui organizzazione deve essere disciplinata con successivo decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

nel decreto legislativo n. 386 del 1998 è previsto il termine ultimo di un anno dalla data di entrata in vigore per l'emanazione del decreto ministeriale discipli-

nante l'organizzazione della prova attitudinale, ed è inoltre stabilito che la prova, comunque, in prima applicazione, dovrà tenersi entro diciotto mesi a decorrere dalla medesima data;

il 13 ottobre 1999 è inutilmente scaduto il termine per la tempestiva emanazione del decreto ministeriale e, sebbene sia pervenuto il parere degli ordini professionali interessati, a tutt'oggi, non risulta ancora agli atti il necessario parere del Murst;

secondo i dati forniti dalla stampa, la questione investe circa cinquemila professionisti, ai quali non può essere negata una tempestiva informazione relativamente alla dettagliata articolazione della prova attitudinale, anche in considerazione del fatto che in caso di duplice esito negativo subentra per gli interessati la cancellazione definitiva dall'albo degli odontoiatri —

per quali ragioni, nonostante i termini legislativamente fissati, il decreto del Ministro della sanità disciplinante l'organizzazione della prova attitudinale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, non sia stato ancora emanato quali siano i tempi e passi immediati per la definitiva emanazione dello stesso;

per quali ragioni il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non abbia ancora espresso il parere richiesto ai fini della procedura di emanazione del suddetto decreto ministeriale;

quali misure si intendano adottare per fronteggiare le gravi conseguenze prodotte nei confronti degli interessati dalla ritardata emanazione del suddetto decreto ministeriale. (5-06904)

MICHIELON. — *Ai Ministri delle finanze e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la decisione di una coppia di coniugi di separarsi ovvero di divorziare comporta nella maggior parte dei casi che il giudice, nell'affidare i figli minori ad uno dei due

coniugi, assegni a favore di questi anche il diritto all'abitazione nella casa familiare, a norma degli articoli 155, 4° comma, e 194, 2° comma, del codice civile;

si possono ben comprendere le difficoltà che certamente incontra il coniuge, il quale, costretto dalla sentenza del tribunale di separazione o divorzio o comunque in virtù del decreto di omologa della separazione consensuale a lasciare la propria dimora in una situazione già di per sé molto delicata dal punto di vista psicologico, si ritrova altresì nella situazione di dover cercare una nuova abitazione e, quindi, affrontare nuovi e gravosi oneri;

il legislatore, ai fini agevolativi fiscali, ha preso in considerazione l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, intesa come tale « quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente;

infatti, l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, prevede una detrazione di lire 200.000 dall'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; ugualmente l'articolo 18, commi 4-7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede, « se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (...) », la deduzione ai fini Irpef di lire 1.400.000 (per il 1999); ed ancora, l'articolo 13-bis, lett. b), del testo unico delle imposte sui redditi prevede la detrazione del 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori (...) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (...);

diversa, invece, è la normativa concernente le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (che ha modificato la nota II-bis, articolo 1, della tariffa, parte 1°, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986), che prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per l'Iva o per

l'imposta di registro a condizione che, nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare ovvero « (...) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (...) »;

da ciò deriva che un coniuge separato/divorziato, obbligato a rinunciare, a seguito di pronunzia del giudice, all'uso dell'appartamento comperato insieme all'altro coniuge quale « prima casa » qualora volesse procedere all'acquisto di un nuovo appartamento (ritenendo più utile « investire » in un mutuo piuttosto che in un affitto), possa beneficiare delle agevolazioni previste per la cosiddetta « abitazione principale » ma non anche per quelle per la « prima casa », sebbene di fatto per il coniuge separato/divorziato la nuova dimora costituirebbe la « prima », « principale » sola ed unica abitazione;

peggiore è l'ipotesi in cui il coniuge separato/divorziato costretto ad abbandonare la propria abitazione non sia nelle condizioni economiche-finanziarie per affrontare l'acquisto di un altro immobile ovvero per sostenere le spese derivanti dall'affitto di un appartamento; in tal caso, infatti, il soggetto non potrebbe partecipare neanche al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto tra i requisiti è richiesta la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi;

la legge regionale Veneto 2 aprile 1996, n. 10, ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lett. c), richiede tra i requisiti la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cin-

quanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale; addirittura l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo dispone che il requisito (...) non sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato —:

quale sia l'opinione in merito all'estensione di tutte le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa a favore del coniuge separato/divorziato costretto, a seguito di pronunzia del giudice, a lasciare l'appartamento di famiglia oggetto di sua proprietà esclusiva o in comproprietà con il coniuge separato;

se si ritenga ipotizzabile rivedere la normativa in materia di agevolazioni fiscali prima casa prevedendo la possibilità, per il coniuge separato/divorziato obbligato a rinunciare all'uso dell'abitazione di famiglia, di poter acquistare un nuovo appartamento, salvo poi dover pagare la differenza di aliquota nel caso in cui il coniuge ritorni ad abitare nell'appartamento lasciato;

se non si convenga sull'opportunità di consentire al coniuge separato/divorziato in condizioni economiche-finanziarie non ottimali di poter partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, pur trovandosi nella situazione di « nudo proprietario » nonché riconoscere alle ragazze madri ed alle coppie separate con figli il medesimo punteggio assegnato alle famiglie.

(5-06905)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

SINISCALCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da anni la scuola media di Napoli « Della Valle » versa in una strutturale situazione di emergenza essendo priva di idonea sede;